



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Constitutione di Nostro Signore Papa Gregorio Decimoterzo, sopra la facoltà, la quale hanno gli Ordinarii, & altri Superiori delle Monache di entrare ne' loro Monasteri.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Constitutione di Nostro Signore Papa Gregorio Decimoterzo, sopra la facoltà, la quale hanno gli Ordinarii, & altri Superiori delle Monache di entrare ne' loro Monasteri.

PER tenor di queste con autorità Apostolica dichiariamo, che tutti i Prelati tanto secolari quanto regolari, che in qual si voglia modo hanno questa cura & governo di Monasteri di Monache, si possano seruire delle facoltà che hanno per proprio officio di entrar in detti Monasteri, solamente ne' casi di necessità, & che entrino accompagnati da poche persone, & quelle di età matura, & vita religiosa.

Perciò grauemente ammoniamo ciascun Vescouo, & altri di maggior dignità, ancorche sia Cardinale; & in oltre gli Abbati, Preuosti, Priori, Ministri, & ogn'altro Superiore regolare di qual si voglia ordine; che in niun modo si seruano di questa facoltà che hanno, se non in casi di necessità, come già è stato detto.

Et se contrafaranno, con l'istessa Apostolica autorità ordiniamo & determiniamo, che quelli che haueranno la dignità Pontificale, per la prima volta che contrafaranno siano interdetti dall'entrar in Chiesa; per la seconda siano da ogni officio Pontificale, & dalle cose diuine sospesi; & dopò, ipso facto, senza altra dichiarazione siano scomunicati: ma i Regolari, priuati d'officio & ministerio, similmente sottogiacciano alla scomunica.

Non ostante qual si voglia constitutioni, & ordinationi Apostoliche generali & speciali &c.

Dat. in Roma a' 23. di Decembre 1581.
Del nostro Pontificato l'anno decimo.

Constitutione del Santissimo Signor nostro Papa Gregorio Decimoterzo, che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non siano in officio più di tre anni.

CON questa nostra constitutione, la qual in perpetuo vaglia, statuimo & ordiniamo, che per tutti i tempi a ve-

nire, in tutti i Monasteri di Monache, di San Benedetto, Cisterciensi, & d'altro qual si voglia ordine, i quali di presente sono governati da Abbadesse, & da altre Superiori per petue per tutta l'Italia, e specialmente ne' Regni dell'vna & dell'altra Sicilia; subito che le Abbadesse & altre Superiori haueranno ceduto à sì fatto suo governo, ancorche appresso la Sede Apostolica, ouero che muoiano, si che la loro Abbadia, & Superiorità sia vacante, le Abbadesse & altre Superiori, non più perpetue, nè in vita, ma triennali solamente siano elette dal Conuento di ciascun Monastero, e secondo i Decreti del Sacro Concilio di Trento, & i regolari instituti de' suoi ordini: lequali passato il triennio, & così finiti i suoi officii, non siano più Superiori, & siano priue della sua autorità, e per tre anni dal fine dell'amministrazione non s'impieghino più in reggere & governare: e quelli passati, possano per vn'altra volta e più esser elette, seruata la detta forma del Concilio di Trento: e noi infin da hora cò autorità Apostolica, e di certa scientia nostra, e di plenitudine di podestà Apostolica, per tenore delle presenti annulliamo per sempre, e cassiamo il nome, & il titolo delle dette Abbadesse e Superiori perpetue. Commandando strettamente a tutti i Conuenti de' detti Monasteri, Superiori, & altre persone, che non ardiscano di eleggere alcuna Abbadesse, & altra Superiore perpetua, ouero in vita; ma triennale solamente.

E se alcuno con qual si voglia autorità tenterà di fare altramente, dichiariamo che si fatta electione, è tutto quanto sarà seguito, sia di niun valore &c. Non ostanti Constitutioni & ordinationi Apostoliche, statuti, & vsanze de' detti Monasteri &c.

Data in Roma, il primo di Genaro 1583. l'anno vndecimo del nostro Pontificato.